

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

**Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale
nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale
e socio sanitario rivolte a persone con disabilità**
(approvato nelle Assemblee dei Sindaci del 13.11.12 e del 10.4.2013)

Indice:

Articolo 1 Materia e disciplina del regolamento	2
Articolo 2 Destinatari degli interventi	2
Articolo 3 Definizione dei servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a persone con disabilità e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta	3
Articolo 4 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a disabili	3
Articolo 5 Definizione dei servizi socio assistenziali a carattere diurno rivolti a persone con disabilità, e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta	4
Articolo 6 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio assistenziali diurni rivolti a disabili	4
Articolo 7 Rilevanti variazioni della situazione economica.....	5
Articolo 8 Utilizzo dei dati personali.....	6
Articolo 9 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica.....	6

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

Articolo 1 Materia e disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per ottenere la compartecipazione a carico del bilancio comunale, per il pagamento delle rette per la fruizione di servizi diurni rivolti a persone con disabilità.

2. Si intendono per servizi socio sanitari diurni i servizi disciplinati:

- dal Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”,
- dalla Legge Regionale 3 del 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”

e declinati:

- dal DPCM del 14.02.2001 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie,
- dal DPCM del 29.11.2001 - Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza sanitari e sociosanitari integrati,
- dalla DGR 7.438 del 13 giugno 2008 - Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie”
- dalla DGR 18.334 del 23 luglio 2004 - Definizione della nuova unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità,
- dalla DGR 19.874 del 16. 12.2004 – Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle DGR n. 18.333 e 18.334 del 23 luglio 2004;
- dalla DGR 399 del 5 agosto 2010 - Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD; nelle CSS e negli hospice;
- dalla DGR 3540 del 30 maggio 2012 – Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo,

e loro modificazioni ed integrazioni successive, ed in particolare i Centri Diurni Disabili (CDD),

3. Si intendono per servizi socio assistenziali diurni o residenziali i servizi disciplinati:

- dalla legge Regionale 3 del 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”

e declinati:

- dalle DGR 7437 del 13 giugno 2008 - Individuazione delle unità di offerta socio assistenziali e e loro modificazioni ed integrazioni successive, ed in particolare i Centri Socio Educativi (CSE) ed i Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA).

4. Per eventuali servizi innovativi e/o sperimentali si procede, ove possibile, per analogia alle norme qui descritte.

Articolo 2 Destinatari degli interventi

1. Il diritto a usufruire dei contributi a totale o parziale copertura delle rette in oggetto è determinato dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere residente in uno dei Comuni dell'Ambito: la residenza presso strutture residenziali site nell'Ambito, acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire tale diritto;
- b) essere persona con disabilità, così come definito dagli art. 3 e 4 della Legge 104/92;

2. I contributi per la copertura totale o parziale delle rette vengono garantiti compatibilmente alle risorse finanziarie dei singoli bilanci comunali, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

Articolo 3 Definizione dei servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a persone con disabilità e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta

1. Si intendono per servizi socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. La domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio sanitaria viene presentata al momento della richiesta di inserimento nella struttura sottoscritta dall'interessato o dal genitore o tutore o amministratore di sostegno, corredata da una breve relazione dai servizi sociali per attestarne la rispondenza al progetto di vita, concordato tra interessato e/o famiglia e servizi sociali.
Nel progetto di vita, concordato tra servizi sociali e famiglia, ed aggiornato nelle diverse fasi di vita della persona con disabilità vengono di norma indicate le finalità e gli obiettivi degli interventi concordati, i tempi di realizzazione, i tempi di verifica, i compiti dei diversi interlocutori interessati.
3. Qualora l'accesso venga richiesto prima del compimento dei 18 anni la domanda è corredata da specifica certificazione del servizio sanitario territoriale di competenza (di norma NPIA).

Articolo 4 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a disabili

1. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in struttura diurna socio sanitaria, di disponibilità all'accoglienza, di posto accreditato, contrattualizzato e budgettizzato, e di disponibilità di bilancio, il Comune, in conformità a quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) socio sanitari (DPCM del 14.02.2001, e DPCM del 29.11.2001), assume a proprio carico il 30% del costo del servizio, conteggiato in base al sistema SIDIR regionale per la classe di gravità di appartenenza dell'utente, o ad analogo sistema previsto per determinare la quota sanitaria dalla struttura socio sanitaria accreditata, riferito alle tariffe in vigore al momento dell'inserimento e rivisto annualmente.
2. Il contributo Comunale a copertura totale o parziale della retta si intende conteggiato su tutte le giornate di possibile frequenza annuale, a prescindere dalle assenze, e di norma viene corrisposto dal Comune direttamente alla struttura frequentata insieme alla eventuale quota risultante da quanto dovuto alla struttura per prestazioni eccedenti i LEA, detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al punto seguente.
3. Sull'ulteriore quota applicata dalla struttura eventualmente eccedente i LEA, viene chiesta una compartecipazione all'utente, in ragione dell'ISEE, a norma del D.lgs 109/98 e s.m.i con gli importi concordati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza e recepita da ogni Comune con apposito atto. La contribuzione, essendo stimata sull'intera eccedenza dei LEA, è prevista per 12 mesi a prescindere dal periodo di utilizzazione del Servizio, fino ad eventuale concorrenza della quota eccedente.
4. Le diverse quote di partecipazione sono indicate e sottoscritte per accettazione dai diversi interessati (soggetto e/o genitore e/o tutore e/o amministratore di sostegno, familiari, Comune) nel contratto di ingresso della struttura previsto ai sensi della DGR 3540 del 30 maggio 2012 e sono di norma corrisposte direttamente alla struttura dai diversi interessati.
5. Non sono previste riduzioni alla contribuzione a carico dell'utente né per le assenze dal Centro in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti del medesimo nucleo familiare.

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

6. In caso non venga esibito l'ISEE l'intera quota applicata eventualmente eccedente i LEA è posta a carico dell'interessato

7. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci definisce la soglia di ISEE familiare al di sotto della quale è prevista la gratuità dei servizi di cui al presente regolamento. Tale soglia viene recepita da ogni Comune con apposito atto.

8. E' facoltà di ogni singolo interessato, qual'ora pur frequenti un servizio socio sanitario ma abbia un ISEE familiare inferiore a quello di cui al punto precedente, richiedere di tenere conto dell'ISEE familiare che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda.

9. Sono, inoltre, posti a carico dell'utenza i costi per la mensa, parametrati ai pasti effettivamente fruiti e gli eventuali trasporti da e per la struttura, in ragione dei regolamenti comunali di competenza.

Articolo 5 Definizione dei servizi socio assistenziali a carattere diurno rivolti a persone con disabilità, e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta

1. Si intendono per servizi socio assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone disabili, che offrano prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

2. La domanda per il contributo a copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio assistenziale viene presentata al momento della richiesta di inserimento nella struttura dall'interessato o, se nel caso, dal genitore o tutore o amministratore di sostegno dell'interessato e corredata di breve relazione dei servizi sociali per attestarne la rispondenza al progetto di vita, concordato tra interessato e/o famiglia e servizi sociali. Nel progetto di vita, concordato tra servizi sociali e famiglia, ed aggiornato nelle diverse fasi di vita del disabile vengono di norma indicate le finalità e gli obiettivi degli interventi concordati, i tempi di realizzazione, i tempi di verifica, i compiti dei diversi interlocutori interessati.

Articolo 6 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio assistenziali diurni rivolti a disabili

1. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio assistenziale, di disponibilità di posti e di disponibilità di bilancio, il Comune eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata, un contributo, detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al punto successivo.

2. Il contributo erogabile non potrà in alcun caso essere superiore alla reale retta mensile applicata dalla struttura diurna individuata per l'inserimento e dovrà tenere conto, in riduzione, della compartecipazione alla retta richiesta all'utente, commisurata all'ISEE, come definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza e recepita da ogni Comune con apposito atto. Le diverse quote sono di norma corrisposte direttamente alla struttura dai diversi interessati. La contribuzione, essendo stimata sull'intera retta, è suddivisa per comodità su 12 mesi a prescindere dal periodo di utilizzazione del Servizio, fino ad eventuale concorrenza della quota eccedente.

3. In caso non venga esibito l'ISEE familiare l'intera retta della struttura diurna socio assistenziale è posta a carico del fruitore.

4. Non sono previste riduzioni dalla quota di compartecipazione ad eccezione dei seguenti casi:

- riduzione del 50% per i periodi di malattia documentata e superiori a 30 giorni;

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

- riduzione del 50% sull'intera quota di compartecipazione (per ciascuna persona inserita) in caso di inserimento di più componenti il medesimo nucleo familiare.

5. Sono, inoltre, posti a carico dell'utenza i costi per la mensa, parametrati ai pasti effettivamente fruiti, e gli eventuali trasporti da e per la struttura in ragione dei regolamenti comunali di competenza.

Articolo 7 Rilevanti variazioni della situazione economica

1. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fine ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare.

2. Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

4. In casi eccezionali, per particolari situazioni documentate (disabile che già sostiene contribuzione alla retta di servizi residenziali, elevate spese per altre prestazioni sociali o sanitarie...), l'Amministrazione Comunale autorizza su proposta motivata del servizio sociale, l'esonero totale o parziale, dalla contribuzione prevista agli art 4 e 6 anche per periodi di tempo definiti. In nessun caso può essere utilizzato il "reddito personale a disposizione dell'utente" ospite di strutture residenziali per la compartecipazione prevista dagli art. 4 e 6.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni: a tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

6. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo preventivo all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento emette una comunicazione scritta dando modo al dichiarante, entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata e prima dell'adozione formale di un provvedimento negativo, di presentare osservazioni corredate da eventuale documentazione.

7. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo successivo all'erogazione del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: ai sensi dell'art. 76 del T.U. il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.

8. I controlli effettuati dai Servizi Comunali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle dichiarazioni sostitutive uniche possono essere svolti "a campione" o in maniera "puntuale": il controllo a campione è svolto su almeno il 5% dei procedimenti complessivamente avviati nell'arco di un anno, se al Comune vengono presentate oltre 100 certificazioni ISEE, mentre se il numero è inferiore a 100 la percentuale da sottoporre a controllo a

Ambito di Carate Brianza – Comune di XXXX.

campione è fissata nel 10%; il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni per incoerenza delle informazioni rese, inattendibilità delle stesse, imprecisioni e omissioni, incoerenza dei dati economico-redittuali dichiarati con la situazione socio-economica nota al Servizio Sociale.

9. I controlli “a campione” o “puntuali” sono tra loro complementari, pertanto l’avvio dell’uno non esclude l’altro.

10. Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata.

11. Nei controlli “a campione” la scelta delle istanze da sottoporre a verifica è effettuata con sorteggio dal Responsabile di procedimento alla presenza di due testimoni con redazione di apposito verbale. L’Amministrazione comunale ed i propri funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

12 In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l’attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l’Amministrazione Comunale provvederà alla sospensione dell’erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme non dovute.

Articolo 8 Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell’applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

2. E’ ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione.

Articolo 9 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

1. I benefici economici concessi ai sensi del presente regolamento vengono annualmente indicati nel “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica” istituito presso il Comune ai sensi del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000.